

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1 e, in riforma della stessa, respingere integralmente l'opposizione;
- in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1, e rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI;
- in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «dm» per i prodotti delle classi 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34, e per i servizi della classe 40

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola del marchio n. 2 561 742 per il marchio figurativo «DM» per prodotti e servizi delle classi 9 e 39

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 57 e 59 del regolamento del Consiglio, n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la lettera del convenuto 8 giugno 2007 non aveva sospeso il termine per il ricorso; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, dovuto alla somiglianza dei prodotti contrassegnati; violazione delle regole 17, nn. 2 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95⁽¹⁾, poiché la commissione di ricorso si è astenuta dal considerare che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non aveva esposto i dettagli essenziali dell'opposizione.

⁽¹⁾ Regolamento della Commissione (CE) 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

(Causa T-40/09)

(2009/C 82/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers (New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Selecciones Americanas, SA (Sitges (Barcellona), Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2008, procedimento R 280/2008-4, con riferimento all'opposizione basata sui marchi registrati in Spagna con i nn. 255 186 e 2 529 728;
- modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2008, procedimento n. R 280/2008-4, affinché l'esame dell'opposizione venga sospeso in attesa dell'esito dell'opposizione relativa alla domanda di marchio comunitario n. 3 064 219, e
- ordinare alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di pagare le spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VOGUE CAFÉ», per prodotti e servizi delle classi 21, 25 e 43

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 255 186 del marchio figurativo «Vogue Juan Fort, S.A. — Badalona» per prodotti della classe 25; registrazione spagnola n. 2 529 728 del marchio figurativo «VOGUE studio» per prodotti della classe 25; domanda di marchio comunitario n. 3 064 219 relativa al marchio figurativo «VOGUE» per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per i prodotti richiesti appartenenti alla classe 25

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 e/o della regola 22, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 2868/9⁽¹⁾ perché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la prova presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso fosse idonea a dimostrare l'uso del marchio registrato in Spagna con il n. 255 186; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che sussiste rischio di confusione tra il marchio comunitario in esame e il marchio registrato in Spagna con il n. 2 529 728; violazione della regola 20, n. 7, del regolamento del Consiglio n. 2868/95, perché la commissione di ricorso ha dedotto motivazioni inconfidenti per rifiutare la concessione di una sospensione del procedimento in pendenza della decisione dell'opposizione relativa alla domanda di marchio comunitario n. 3 064 219.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)

(Causa T-41/09)

(2009/C 82/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hipp & Co KG (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des Produits Nestlé, SA (Vevey, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2008, nel procedimento R 1790/2008-2; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Bebio» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale del marchio n. 187 436 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30; registrazione comunitaria del marchio n. 3 043 387 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

Ricorso presentato il 9 febbraio 2009 — Commissione/ Antiche Terre

(Causa T-51/09)

(2009/C 82/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, V. Joris, agente)

Convenuta: Antiche Terre scrl Società Agricola Cooperativa (Arezzo, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la convenuta alla restituzione della somma capitale di 479 332,40 EUR, oltre agli interessi maturati al tasso di cui all'art. 5.4.3. delle condizioni generali del Contratto (tasso BCE + 2 %) dalla data di ricezione delle somme (dal 4 dicembre 1997 per la somma di 461 979,00 EUR e dal 18 dicembre 1997 per la somma di 17 353,40 EUR) e sino al 1° aprile 2003; oltre agli interessi maturati al medesimo tasso dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di 461 979 EUR escussa in data 25 gennaio 2005;